



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo*  
*L'Aquila*

*D. SG. n. 21/2016*

*OGGETTO:* Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni". Proroga gestione temporanea servizi. Impegno.

*IL SEGRETARIO GENERALE*

*Visto* il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa e, in particolare, il suo art. 26;

*Vista* la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

*Visto* il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

*Visto* l'Atto Generale del Segretariato Generale della G.A. n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

*Dato atto:*

- che a cagione dell'esigenza di assicurare l'espletamento, presso la Sede, di prestazioni afferenti alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito "servizi") e tenuto conto del non ancora intervenuto superamento, al tempo, di problematiche di natura giudiziaria impeditive della operatività della nuova Convenzione CONSIP relativa alla prestazione dei servizi - Ed. 3, Lotto (c.f.r. Ord. CDS n. 2304/2015 resa sul ricorso n. 2895/2015), si è reso indispensabile e urgente, stante la peculiare rilevanza e delicatezza dei servizi, adottare, nelle more della definizione del considerato stallo operativo, soluzioni funzionali ad assicurare una transitoria gestione degli stessi;

- che tali soluzioni hanno trovato concretizzazione, per quanto nello specifico di interesse, nella propria determinazione n. 77/2015 (a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio) a mezzo della quale si è provveduto ad affidare provvisoriamente alla Sintesi S.p.A. di Roma (RM), l'esecuzione dei servizi di cui trattasi per mesi 5 (ovvero, qualora antecedente, e secondo le pertinenti modalità di cui alla documentazione indicata al punto 2 individuata, del dispositivo di determina, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'attivanda nuova Convenzione CONSIP relativa alla prestazione di servizi per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche

amministrazioni - Ed. 3, Lotto 4), il tutto come meglio dettagliato, tra l'altro, nell'atto negoziale d'affidamento alla ricordata propria determinazione allegato;

*Visto* il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e, in particolare, il suo art. 1, comma 3, che facoltizza le PP.AA. "... Qualora la convenzione (n.d.r. "di cui all'art. 26 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388") non sia ancora disponibile ...", all'attivazione di autonome procedure di acquisto funzionali alla formalizzazione di alternativi e autonomi rapporti negoziali " ...aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.";

*Evidenziato*

- che, stante l'imminente scadenza del rapporto di fornitura di cui alla ricordata propria determinazione n. 77/2015, si è reso indispensabile, nelle more della concreta attivazione del nuovo rapporto di fornitura in ambito CONSIP e stante l'assoluta esigenza di scongiurare il generarsi di soluzioni di continuità nella erogazione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza, prorogare il rapporto in essere giusta propria determinazione n. 152/2015 (allegata in copia alla presente e a cui ad ogni pertinente effetto si opera rinvio) fino al 30 aprile 2016 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'attivanda Convenzione CONSIP afferente alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni), agli stessi patti e condizioni del rapporto stesso;

- che, resa disponibile per l'attivazione la Convenzione per la gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3, da parte di Consip, nel corso del corrente mese di marzo e operata relativa richiesta preliminare di fornitura con nota prot. 263/16U, è stata indicata, a seguito di eseguito sopralluogo da parte della società aggiudicataria, quale data di presunta attivazione del nuovo rapporto di fornitura dei servizi oggetto di considerazione quella del 1 maggio 2016;

*Ritenuto*, stante quanto innanzi e in prospettiva funzionale a dare compiuta disciplina al rapporto di proroga sopra menzionato, di dar corso, quanto ad essa, agli ulteriori aspetti di natura amministrativo-contabile;

*Dato atto* che la formalizzazione dell'atto di proroga è intervenuta utilizzando anche modalità elettroniche;

*Riscontrata* la disponibilità di fondi sul cap. 2298 "Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione" dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

*Attesa* la dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 e ss.mm.ii., in atti;

*Dato atto* che la prefata Società risulta in regola con il versamento dei premi ed accessori INAIL oltrechè con il versamento dei contributi INPS, come da copia di pertinente DURC allegato al presente atto;

*Ritenuto* che occorre provvedere in merito;

DETERMINA

Stante i presupposti e per le finalità di cui direttamente e/o per rinvio in narrativa:

3) Di impegnare, per l'effetto, la somma di € 860,00 (ottocentosessantaeuro/00), afferente ai soli servizi a canone, al Cap. 2298 "Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione", dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di dare atto che il pagamento a favore della prefata società, sarà disposto, a presentazione di regolare documentazione di fatturazione e previa adozione del pertinente provvedimento di liquidazione, mediante accredito sul conto c/c bancario dedicato IBAN IT54D0306905093064350890189, così come comunicato dalla società stessa;

5) Di dare atto, infine, che il CIG afferente all'intervento oggetto di considerazione è quello che di seguito si riporta: ZC61589728.

La presente determina sarà trasmessa, per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria.-

L'Aquila, lì 25 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Venditti Pietro Giuseppe

Impegno n. 589